

4. I modi di acquisto della personalità giuridica

Il riconoscimento della personalità giuridica in capo agli enti confessionali può avvenire secondo **quattro differenti modalità**:

1. **per antico possesso di stato**: riguarda quegli enti riconosciuti nell'Ordinamento statale da tempo immemorabile, in alcuni casi già prima dell'Unità d'Italia, e che hanno conservato ininterrottamente il requisito della personalità giuridica, non revocata dalle leggi eversive del XIX secolo. Per questa tipologia di enti, l'*art. 15, comma 5, del D.P.R. 33/1987* prevede che l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche possa essere ottenuta attraverso il rilascio di un attestato da parte del Ministro dell'Interno – che sostituisce il decreto di riconoscimento –, dal quale risultino:

- tutti i requisiti atti a dimostrare il possesso della personalità giuridica in epoca anteriore alla ratifica del Concordato (7 giugno del 1929);
- l'assenso dell'autorità ecclesiastica;
- l'assenza di eventuali cause di estinzione.

Eventuali controversie sono soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo; le controversie specifiche in tema di iscrizione nell'apposito registro delle persone giuridiche sono devolute, invece, alla cognizione del giudice ordinario. Per quanto attiene alla **Chiesa Cattolica**, appartengono a tale categoria la **Santa Sede**, le **Chiese cattedrali, i Capitoli, i seminari, le diocesi e le parrocchie più antiche**; tra gli enti delle **altre confessioni**, la **Tavola Valdese e i quindici Concistori delle Chiese delle Valli Valdesi**;

2. **per legge**: quando la personalità giuridica è riconosciuta direttamente dal legislatore, con apposito provvedimento legislativo. Tale modalità riguarda:

- a) **gli enti che per il loro ruolo e la loro importanza rendono superfluo il procedimento amministrativo**. È questo il caso della **Conferenza Episcopale Italiana** (riconosciuta *ex art. 13 della L. 222/1985*), **le Comunità ebraiche e l'Unione delle Comunità ebraiche** (*ex artt. 18 e 19 della L. 101/1989*);
- b) **alcuni enti istituzionali delle confessioni di minoranza**, la cui personalità giuridica è stata riconosciuta con legge di approvazione delle intese stipulate con lo Stato. Così è avvenuto, ad esempio, per **gli enti avventisti** (*ex art. 19 della L. 516/1988*) e per **gli enti delle Assemblee di Dio in Italia**, a "numero chiuso", ossia senza possibilità di ulteriori riconoscimenti (*ex art. 14 della L. 517/1988*);

- c) eventuali enti cosiddetti "conservati", ossia quegli enti che, per espressa previsione di una nuova disciplina, mantengono la personalità giuridica acquisita nel vigore di una previgente disciplina;
3. **con procedimento abbreviato:** si tratta di una modalità semplificata che ha riguardato alcuni enti – in special modo, quelli della Chiesa cattolica oggetto della riforma del sistema beneficiale, la cui rapida istituzione si rivelava essenziale ai fini del funzionamento del nuovo sistema di sostentamento del clero –, rispetto ai quali l'autorità governativa si è limitata a controllare la regolarità e la legittimità degli atti dell'autorità ecclesiastica e la personalità giuridica è stata conferita dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un apposito decreto del Ministro dell'Interno, emanato nel termine di 60 giorni dalla ricezione dei relativi provvedimenti di istituzione emessi dall'autorità ecclesiastica competente entro il 30 settembre del 1986. Pertanto, tale procedimento *"ha accostato gli enti ecclesiastici in questione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica, a quegli enti privati, come le società di capitali, che acquistano la personalità giuridica a seguito di un giudizio di omologazione effettuato dal tribunale e dell'iscrizione nel registro delle imprese"* (FINOCCHIARO): nel caso di specie, però, il giudizio di omologazione è stato rimesso alla competenza dell'autorità governativa, anziché dell'autorità giudiziaria. **Per la Chiesa Cattolica, hanno usufruito di tale procedimento abbreviato** – a seguito della revisione concordataria del 1984 – **le diocesi, le parrocchie, l'Istituto centrale e gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero** (ex artt. 22 e 29 della L. 222/1985); **per le altre confessioni di minoranza, gli enti valdesi e metodisti** (ex art. 12 della L. 449/1984, che considera sufficiente, ai fini del loro riconoscimento, la delibera sinodale che li qualifichi come *"istituti autonomi nell'ambito dell'ordinamento valdese"*);
4. **per decreto ministeriale:** si tratta del procedimento ordinario di riconoscimento, disciplinato, per gli enti della Chiesa Cattolica, dalla L. 222/1985 (formulata dalla Commissione paritetica prevista dall'art. 7, n. 6, dell'Accordo del 1984; tale legge ha abrogato la precedente normativa concordataria in materia, che era dettata dalla L. 849/1929) e dal relativo regolamento di attuazione, il D.P.R. 33/1987 (come modificato dal D.P.R. 337/1999). Il riconoscimento per decreto ministeriale degli enti delle confessioni di minoranza che hanno stipulato intese con lo Stato è modellato sulla base della disciplina dettata per l'attribuzione della personalità giuridica agli enti della Chiesa Cattolica, secondo quanto previsto nelle leggi di approvazione delle rispettive intese.

Occorre considerare che, nell'ottica del perseguimento di un più ampio ed efficace decentramento dell'azione amministrativa, il *D.P.R. 361/2000* ha introdotto delle semplificazioni nel procedimento di riconoscimento della personalità giuridica degli enti disciplinati dal Libro I del Codice Civile, il quale non si basa più sull'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'Interno, ma sulla sola iscrizione, con efficacia costitutiva, nel registro delle imprese, ad opera del Prefetto del capoluogo di provincia in cui l'ente da riconoscere abbia la sua sede principale. Ai sensi dell'art. 9.2 del citato D.P.R.: *"Nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla L. 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione"*. Attualmente, dunque, il procedimento di riconoscimento previsto dal regime pattizio per gli enti di natura confessionale è meno favorevole di quello in vigore per gli enti di diritto comune a seguito della semplificazione del 2000, in palese contrasto con il dettato dell'*art. 20 Cost.*, che pone in capo al legislatore il divieto di introdurre trattamenti *in pejus* per gli enti che persegono il fine di religione o di culto: conseguentemente, si renderebbe necessario un adeguamento sia delle norme di derivazione concordataria, sia di quelle unilaterali sui culti ammessi.

5. I requisiti per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti della Chiesa Cattolica

Ai sensi dell'*art. 7.2 dell'accordo del 18 febbraio 1984 (L. 121/1985)* e degli *artt. 1-3 della L. 222/1985*, gli enti esponenziali della Chiesa Cattolica possono acquisire la **personalità giuridica di diritto privato** e, pertanto, conseguire la qualifica di "enti ecclesiastici civilmente riconosciuti", **in presenza di quattro requisiti di carattere generale**. I primi due requisiti hanno **natura soggettiva** ed esprimono il necessario collegamento organico che deve sussistere tra l'ente e la Chiesa, dal momento che il "carattere ecclesiastico" di un ente deve essere un requisito connaturale all'ente stesso, e non una qualifica formale che lo Stato può conferire con il riconoscimento della soggettività di diritto privato. A tal fine, la legge richiede:

- 1. che l'ente sia stato costituito o approvato dalla competente autorità ecclesiastica.** Nel regime precedente alla revisione concordataria, questo era il solo requisito richiesto, dal momento che l'*art. 4, comma 1, della L. 848/1929* consentiva il riconoscimento degli "istituti eccl-

siastici di qualsiasi natura" che fossero dotati dell'approvazione della competente autorità ecclesiastica;

2. **che l'autorità ecclesiastica abbia dato il proprio assenso** (che può desumersi anche nella forma del tacito assenso) **alla domanda di riconoscimento avanzata da chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, o l'abbia inoltrata direttamente**. L'autorità chiamata a dare il proprio assenso al riconoscimento è, normalmente, la stessa autorità che ha legittimamente eretto e conferito la personalità giuridica all'ente o che lo ha approvato nell'Ordinamento canonico.
Questi due requisiti soggettivi sono condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del riconoscimento, in quanto gli accordi di revisione concordataria del 1984 (ma anche le intese stipulate con le confessioni di minoranza) attribuiscono rilievo congiuntamente ad **ulteriori due requisiti di carattere oggettivo**;
3. **l'ente da riconoscere deve aver sede in Italia**, così da ancorare la sua attività all'Ordinamento giuridico nazionale;
4. **l'ente deve perseguire un fine di religione o di culto che risulti "costitutivo ed essenziale"**, ossia che rappresenti lo scopo prevalente, caratterizzante ed effettivo che l'ente mira a perseguire nel concreto esercizio delle sue attività, e non solo secondo il suo statuto o le sue tavole di fondazione (FINOCCHIARO); tale fine può essere anche non esclusivo (*Cons. Stato, sez. I, 133/1987*), bensì connesso a finalità di carattere caritativo contemplate dal diritto canonico.

Il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili si fonda, dunque, sulla sussistenza di una necessaria interdipendenza tra i requisiti di carattere soggettivo – che esprimono la "confessionalità" dell'ente – e quelli di carattere oggettivo – che si riferiscono ai fini perseguiti e alle attività svolte dall'ente –, e ciò consente di verificare che l'ente, una volta ottenuto il riconoscimento, non si sottragga trasformisticamente alla disciplina generale che regola la materia. Ove non si riscontrasse la contemporanea presenza dei quattro requisiti suddetti, l'ente non potrebbe acquisire la personalità giuridica in base al procedimento delineato dalle fonti di derivazione pattizia, accedendo al conseguente regime giuridico speciale: in tale circostanza, infatti, sarebbe soggetto alle modalità di riconoscimento previste dal diritto comune.

In merito alla sussistenza del requisito finalistico, *l'art. 2 della L. 222/1985 opera una distinzione tra due distinte categorie di enti ecclesiastici*:

- a) **enti rispetto ai quali il fine costitutivo ed essenziale di religione o di culto è presunto**, ossia è riconosciuto direttamente dalla legge,

senza la necessità di alcun accertamento in merito. Appartengono a tale categoria:

- *“gli enti facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa”*, tra i quali sono da annoverare *le diocesi, le parrocchie, le prelature personali* (ad esempio, *l’Opus Dei*), ecc.;
- *gli Istituti religiosi* (ordini, congregazioni, ecc.);
- *i seminari*.

Tale categoria viene delineata dalla legge in maniera aperta e non tassativa, per la necessità del nostro Ordinamento di adeguarsi nel tempo, in maniera automatica, ad eventuali cambiamenti nella struttura organizzativa della Chiesa (*Cons. Stato, sez. I, 10 novembre 1993, n. 1132*). Conseguentemente, all’esito di interpretazione estensiva e/o analogica, si è ritenuto che il criterio della presunzione legale possa essere applicato anche in riferimento ad altri enti, come le chiese non parrocchiali aperte al culto pubblico, i santuari, i capitoli, gli Istituti secolari. D’altronde, *“un argomento a favore dell’interpretazione estensiva e/o analogica dell’art. 2, comma 1, L. 222/1985 è tratto dal dato normativo del riconoscimento civile, come enti ecclesiastici, degli Istituti per il sostentamento del clero (art. 22, comma 1, L. 222/1985), i quali, istituzionalmente, non hanno un fine costitutivo ed essenziale di religione o di culto, bensì quello di corrispondere ai sacerdoti in servizio nelle diocesi la remunerazione o l’integrazione della remunerazione”* (FINOCCHIARO)).

Rispetto agli enti rientranti in questa categoria, pertanto, **la discrezionalità amministrativa in merito al riconoscimento è minima o quasi del tutto inesistente**;

- b) **enti rispetto ai quali il fine di religione o di culto deve essere accertato di volta in volta**, in relazione alle attività svolte, per verificare se esso sia costitutivo ed essenziale, ossia rappresenti la vera e propria ragion d’essere dell’ente, **anche se connesso ad altre finalità di carattere caritativo**. Rispetto al riconoscimento degli enti appartenenti a questa seconda categoria, **la Pubblica Amministrazione compie, pertanto, una valutazione di carattere discrezionale, con intensità e modalità che variano da caso a caso**. Il medesimo *art. 2 della L. 222/1985, al secondo comma*, fornisce un orientamento all’interprete, disponendo che l’accertamento avvenga *“in conformità alle disposizioni dell’art. 16”*.

Ai sensi dell’*art. 16, lett. a), della L. 222/1985*, **sono da considerarsi attività di religione o di culto, agli effetti delle leggi civili**:

- l’esercizio del culto;
- la cura delle anime;

- la formazione del clero e dei religiosi;
- gli scopi missionari;
- la catechesi;
- l'educazione cristiana.

Sono, invece, considerate *"attività diverse da quelle di religione o di culto"* (ex art. 16, lett. b)):

- l'assistenza e la beneficenza;
- l'istruzione, l'educazione e la cultura;
- le attività commerciali o a scopo di lucro.

Tale duplice elencazione, esaustiva ma anch'essa ritenuta di carattere non tassativo, permette di comprendere come lo Stato e la Chiesa abbiano una nozione diversa del concetto di "fine di religione o di culto". Per la Chiesa, infatti, un ente è considerato "ecclesiastico" in virtù del solo fatto di essere ad essa organicamente collegato, a prescindere dal tipo di attività che l'ente concretamente svolge e che potrebbe anche rientrare tra quelle elencate alla lett. b) dell'art. 16 (ad esempio, nel caso di enti dediti all'assistenza e alla beneficenza, attività che la Chiesa considera indirettamente finalizzate al perseguimento della sua missione salvifica). Per lo Stato, invece, affinché un ente della Chiesa Cattolica possa essere considerato meritevole del riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili, non è sufficiente la sua conformità confessionale e la sussistenza del collegamento organico con la Chiesa, ma occorre, altresì, che l'ente svolga – in base al suo statuto e nella pratica – in maniera qualitativamente preminente una o più delle attività di cui alla lett. a) dell'art. 16, **considerate dal legislatore di religione o di culto**: solo tale circostanza gli consentirà di conseguire nel nostro Ordinamento la qualifica di "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto".

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in forza del disposto dell'art. 15 della L. 222/1985, possono svolgere le **attività diverse da quelle di religione o di culto** (ex art. 16, lett. b)), ma tali attività – di cui dovrà tenersi una separata contabilità di bilancio regolare, con la previsione di appositi organismi di controllo – devono risultare compatibili con la struttura e di natura strumentale rispetto alle finalità istituzionali degli enti ecclesiastici: nel caso in cui l'ente persegua una pluralità di fini, pertanto, nel procedere al riconoscimento la Pubblica Amministrazione sarà tenuta ad operare una valutazione discrezionale, basata sul criterio della prevalenza, tenendo conto delle attività effettivamente svolte, per evitare che possano avvalersi del regime giuridico speciale previsto per gli enti ecclesiastici organismi di natura diversa.

Per alcune particolari categorie di enti, oltre alla sussistenza dei requisiti di carattere generale suddetti, la *L. 222/1985* **richiede la verifica di ulteriori presupposti specifici**:

- le garanzie di stabilità, per gli *istituti religiosi di diritto diocesano* (ex *art. 8*);
- il carattere non locale, per le *società di vita apostolica* e per le *associazioni pubbliche di fedeli* (ex *art. 9*);
- l'apertura al culto pubblico, la mancanza di annessione ad altro ente ecclesiastico riconosciuto e la sufficienza dei mezzi per la manutenzione e l'officiatura, per le *chiese aperte al culto pubblico* (ex *art. 11*);
- la sufficienza dei mezzi e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione, per le *fondazioni di culto* (ex *art. 12*).

6. La procedura ordinaria per il riconoscimento

Il procedimento ordinario per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti della Chiesa Cattolica da parte dello Stato, disciplinato dalla *L. 222/1985*, **ha natura amministrativa e si articola nelle seguenti fasi**:

1. ai sensi del combinato disposto dell'*art. 3, L. 222/1985* e dell'*art. 2.1 del D.P.R. 33/1987*, **la domanda di riconoscimento**, diretta al Ministro dell'Interno, deve essere presentata alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo (in quanto organo periferico della Direzione centrale degli affari dei culti del Ministero dell'Interno) della Provincia in cui l'ente ha sede, da parte del rappresentante dell'ente, previa autorizzazione dell'autorità ecclesiastica competente (o direttamente da parte di quest'ultima). Nel caso in cui la domanda venisse presentata ad un prefetto che non sia territorialmente competente a riceverla, questi provvederà a trasmetterla al ministro competente, dandone notizia agli interessati. La domanda dovrà indicare la denominazione, la natura e i fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta.

Inoltre, ad essa devono allegarsi i seguenti documenti (ex *art. 2.2 del citato D.P.R.*):

- a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell'ente o copia autentica di esso;
- b) i documenti da cui risulti il fine dell'ente e le norme statutarie relative alla sua struttura, salvo che si tratti di un ente per il quale si presume *iuris et de iure* la sussistenza di un fine costitutivo ed essenziale di religione o di culto;

c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento.

Deve allegarsi anche l'atto di assenso al riconoscimento manifestato dall'autorità ecclesiastica competente, assenso che può essere scritto anche in calce alla domanda medesima;

2. il **Prefetto competente**, dopo aver ricevuto la domanda, **provvede ad istruire la pratica**; ove lo ritenesse opportuno, egli **ha facoltà di acquisire ulteriori elementi di giudizio**, rivolgendone richiesta all'ente, all'autorità ecclesiastica o ad organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia (*ex art. 4.1 del citato D.P.R.*). Quindi, al termine della fase istruttoria locale, il Prefetto trasmette gli atti – unitamente al proprio parere motivato – al Ministro dell'Interno, dando contestuale notizia agli interessati dell'avvenuta trasmissione;
3. a questo punto ha inizio **l'istruttoria ministeriale**, nel corso della quale **il Ministro dell'Interno procede alla valutazione di tutti i requisiti che la legge richiede** per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici, sia quelli di carattere generale, sia quelli specificamente richiesti per alcune categorie di enti; **il Ministro porrà, altresì, in essere tutti i controlli di legittimità e di merito**, cui la legge subordina il riconoscimento. Prima della semplificazione introdotta dall'*art. 17, comma 26, L. 127/1997*, l'istruttoria ministeriale richiedeva obbligatoriamente **l'acquisizione del parere**, sebbene non vincolante, **del Consiglio di Stato**: attualmente, la richiesta di tale parere è rimessa alla discrezionalità del Ministro, nelle ipotesi in cui ci si trovi ad affrontare casi particolarmente delicati e complessi, o concernenti importanti questioni di principio. Qualora il Consiglio di Stato, interpellato dal Ministro, dovesse pronunciarsi in senso sfavorevole al riconoscimento, e tale parere si ponesse in contrasto con la volontà del Ministro, orientata alla concessione del riconoscimento, sulla questione sarebbe chiamato a pronunciarsi il Consiglio dei Ministri e, in presenza di una deliberazione favorevole, il riconoscimento verrebbe attribuito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (*FINOCCHIARO*);
4. **all'esito dell'istruttoria**, ove riscontri la sussistenza e valuti positivamente tutti i requisiti previsti dalla legge, **il Ministro dell'Interno emanà il decreto di riconoscimento**. La competenza ad emanare il decreto è stata attribuita al Ministro dell'Interno dalla *L. 13/1991*, nell'ottica di un processo di semplificazione normativa: originariamente, il procedimento si chiudeva con l'emanazione del decreto da parte del Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'*art. 5 del citato D.P.R.*, il

decreto ministeriale di riconoscimento (o l'eventuale provvedimento di non accoglimento della domanda) è comunicato al rappresentante dell'ente e all'autorità ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento o vi ha dato l'assenso.

Occorre considerare che, ai sensi dell'*art. 14 del D.P.R. 616/1977*, il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica degli enti che operano esclusivamente nell'ambito di materie di competenza regionale è rimesso alle regioni;

5. in forza dell'*art. 5, comma 1, L. 222/1985*, al termine del procedimento per il riconoscimento gli enti hanno **l'onere di iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Tale iscrizione ha natura dichiarativa** e deve rendere conoscibili la struttura, le norme sul funzionamento dell'ente e i poteri degli organi di rappresentanza, nonché le ulteriori indicazioni di cui agli *artt. 3 e 4, D.P.R. 361/2000*. In particolare, **dalla registrazione devono risultare**:

- la data della costituzione dell'ente e del decreto di riconoscimento;
- la denominazione;
- lo scopo;
- il patrimonio (nel caso di enti per i quali sia richiesto come requisito specifico);
- la durata (se determinata);
- la sede della persona giuridica;
- il nominativo e il codice fiscale degli amministratori, con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza dell'ente;
- i controlli esercitati dall'autorità ecclesiastica competente sull'amministrazione e sui negozi dell'ente.

Ai sensi dell'*art. 4, comma 2, D.P.R. 361/2000*, *"nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento"*. Tutte le iscrizioni riguardanti tali eventi devono essere domandate dai legali rappresentanti dell'ente entro quindici giorni dal verificarsi degli eventi stessi.

L'onere dell'iscrizione – che rappresenta una novità rispetto al pre vigente regime del 1929, in cui non si richiedeva alcuna forma di

pubblicità degli statuti degli enti – ha parificato gli enti ecclesiastici alle persone giuridiche private sotto il profilo della pubblicità, tutelando l'affidamento dei terzi che si trovino a negoziare con gli enti della Chiesa, dal momento che l'*art. 18, L. 222/1985* – conformemente a quanto previsto dall'*art. 19 c.c.* – dispone che *“ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche”*. In ogni caso, **ai fini della registrazione, non può essere fatto agli enti ecclesiastici un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private** (in forza di quanto disposto dall'*art. 20 Cost.* e dall'*art. 5, comma. 2, L. 222/1985*).

L'**iscrizione** dell'ente nel registro delle persone giuridiche – non è richiesto l'assenso dell'autorità ecclesiastica in merito – avviene su iniziativa del legale rappresentante dell'ente; il registro, originariamente istituito presso la cancelleria del Tribunale di ogni capoluogo di provincia sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale, a seguito delle modifiche apportate dal *D.P.R. 361/2000* è ora tenuto presso le Prefetture.

La mancata indicazione – totale o anche solo parziale – nel registro di tutti gli elementi richiesti dalla legge comporta l'irrogazione a carico degli amministratori inadempienti di una sanzione amministrativa da euro 10 a euro 516 (*ex art. 35 c.c.*).

7. Gli eventi successivi all'acquisto della personalità giuridica

7.1 Le modificazioni degli enti ecclesiastici

Per evitare che la personalità giuridica acquisita possa essere impiegata dall'ente per il conseguimento di finalità diverse da quelle originarie, la legge impone che gli enti della Chiesa conservino nel tempo continuità nei fini e coerenza nel modo di essere, ossia mantengano quei requisiti peculiari che ne hanno consentito il riconoscimento e la sottoposizione allo speciale regime giuridico previsto per gli enti di natura ecclesiastica. Pertanto, ogni eventuale modificazione – che sia tale da trasformare l'assetto originario dell'ente senza far venir meno i requisiti richiesti per la qualifica di *“ente ecclesiastico civilmente riconosciuto”* (*Cons. Stato, sez. I, 27 maggio 1998, n. 216*) – cui l'ente vada incontro successivamente all'acquisto della personalità giuridica dovrà